

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 9 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici (COM(2016) 758)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si basa sulla Strategia per il mercato unico digitale in Europa, del 6 maggio 2015, e sul Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, ove è stato ritenuto opportuno autorizzare gli Stati membri ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate da molti Stati membri alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico;

ricordato che, in base alla vigente direttiva IVA 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte alle "pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico", mentre per le pubblicazioni fornite per via elettronica sono obbligati ad imporre l'aliquota ordinaria, al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza;

considerato che, dal 1° gennaio 2015, l'IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario e che, pertanto è venuta meno la possibilità per i fornitori di trarre vantaggio fiscale dalla scelta del luogo di stabilimento;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 della proposta modifica la direttiva IVA 2006/112/CE mantenendo l'obbligo di aliquota ordinaria per i servizi forniti per via elettronica, ad eccezione di quelli che rientrano nella categoria dei libri, giornali e periodici. Da tale categoria sono peraltro espressamente escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si ricorda che:

- con la legge di stabilità 2015 è stata applicata agli *e-book* l'aliquota del 4 per cento riservata alle pubblicazioni cartacee e con la legge di stabilità 2016 tale trattamento è stato esteso a giornali, notiziari, agenzie stampa, libri e periodici veicolati anche tramite mezzi di comunicazione elettronica. In ragione di ciò, la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 72/99/TAXU, conclusosi negativamente, ma a cui per ora non ha fatto seguito l'apertura di una procedura di infrazione;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- Francia e Lussemburgo hanno, anche loro, già dal 2012, proceduto ad allineare le aliquote delle pubblicazioni elettroniche a quelle cartacee. In ragione di ciò ha fatto seguito la condanna da parte della Corte di giustizia con le sentenze nelle cause C-479/13 e C-502/13,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di consentire anche alle pubblicazioni elettroniche di libri, giornali e riviste l'applicazione di un'aliquota ridotta può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario che non consente agli Stati membri di fissare norme diverse;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche all'IVA attualmente in vigore per le pubblicazioni stampate.

La proposta introduce, inoltre, un minimo di flessibilità in ordine alle pubblicazioni che consistono "essenzialmente" in contenuti musicali e video, lasciando agli Stati membri la facoltà di definirle con precisione nel loro diritto nazionale. Ciò consentirebbe all'Italia di mantenere l'aliquota ridotta per gli audiolibri, audiogiornali e periodici audio per ipovedenti.

Anche la scelta di non stabilire una definizione precisa dei termini libro, giornale e periodico consente qualche margine di adattamento alle diverse realtà nazionali e, in particolare, alla normativa vigente in Italia.

Francesco Molinari